

e data anche la necessità di contenere la spesa entro certi limiti, non sono state mai ammesse al soccorso le famiglie bisognose dei militari che si trovano alle armi per propria libera e spontanea elezione.

« Per quanto riguarda il carabiniere Pilia Paolo, è da osservare anzitutto che egli non è un *richiamato* (se con tale parola si vogliono designare coloro che dal congedo furono obbligati a riprendere servizio) ma è uno di quei carabiniere in congedo i quali, aderendo alla nobile iniziativa di un Comitato sorto con lo scopo di costituire un Corpo volontario di carabiniere in congedo per la Tripolitania, fecero domanda di arruolarsi volontariamente per la durata della guerra, ed ottennero, in analogia al disposto dell'articolo 115 della legge sul reclutamento, di essere riassunti in servizio e inviati in Libia. La posizione del Pilia, pertanto, mentre presenta grandi analogie con quella degli arruolati volontari ordinari o dei riammessi in servizio, non ha, al contrario, nulla di comune con quella dei richiamati d'autorità.

« Il Pilia Paolo partì, insieme ad altri, il 10 febbraio: prestò servizio per pochi giorni in Libia e poi, ammalatosi, fu rimpatriato e ricoverato all'ospedale di Catania, donde fu dimesso il 13 corrente con licenza di convalescenza di 40 giorni.

« La domanda di sussidio giornaliero della famiglia Pilia, pertanto, data la sua speciale posizione e le considerazioni sopra accennate, non aveva certo probabilità di essere accolta favorevolmente; ed infatti dalle informazioni pervenute al Ministero risulta che fu risolta negativamente dal competente Comando del distretto militare di Cagliari, il quale ha informato che la decisione negativa fu presa il 10 febbraio ultimo scorso essendosi considerato il Pilia come un volontario.

« Ma se la famiglia del Pilia non ha avuto, per la ragione suaccennata, il soccorso giornaliero dal bilancio dello Stato, non può dirsi che sia rimasta priva di ogni sussidio. Risulta, infatti, al Ministero che la Commissione centrale per la erogazione delle somme offerte a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti, senza nemmeno attendere che il Pilia ne facesse domanda, ha provveduto perchè dal comandante del presidio di Catania gli venisse corrisposto, a titolo di *pronto soccorso*, un sussidio personale e perchè un altro sussidio, nella misura di lire 125, venisse cor-

risposto alla famiglia di lui, non appena, convalescente, egli è stato mandato a casa in licenza.

« Il ministro
« SPINGARDI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Venditti « sulle ragioni del ritardo a provvedere allo insegnamento della oto-rinoiatria nella regia Università di Napoli ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Occorre premettere che nella regia Università di Napoli l'insegnamento della laringoiatria viene impartito dal dottor Ferdinando Massei fino dal 1882, mentre l'insegnamento della oto-rinoiatria fu professato dal dottor Vincenzo Cozzolino fino dal 1891. Morto il professore Cozzolino il 25 marzo 1911, la Facoltà di medicina e chirurgia di quella Università propose che il professore Gradenigo, insegnante nell'Ateneo torinese, fosse trasferito a Napoli, a condizione che egli accettasse il titolo e i limiti dell'insegnamento della Cattedra di otorinoiatria, già tenuta, come s'è detto, dal compianto professor Cozzolino. Il Ministero ritenne che non fosse da accogliere tale proposta perchè, essendovi nella regia Università di Napoli una cattedra di laringoiatria occupata da un professore ordinario (professor Massei), col trasferimento del professor Gradenigo si sarebbero avute, per lo stesso insegnamento di oto-rino-laringoiatria, due Cattedre tenute da ordinari, ciò che avrebbe costituito una palese violazione dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sull'insegnamento superiore 9 agosto 1910, n. 795, il quale prescrive che in ogni Università o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si possa nominare che un solo professore ordinario o straordinario.

« Aggiunse il Ministero che, se la scissione di tale insegnamento in due cattedre distinte tenute da ordinari era stata fino allora consentita all'Università di Napoli, mentre nelle altre sette Università (Catania, Genova, Pavia, Pisa, Roma, Sassari e Torino) dove esiste separatamente siffatto insegnamento, esso è tenuto da un solo professore, ciò era dovuto al fatto che il compianto professor Cozzolino era stato nominato anteriormente all'applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, ma che non si sarebbe potuto mantenere tale scissione di fronte al preciso e tassativo disposto della